IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3586

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SOLIANO, RAFFAELLI, GOMBI, MINIO, MATARRESE, MAGNO, VILLANI, MICELI, ASTOLFI MARUZZA, MONASTERIO

Presentata il 23 novembre 1966

Trattamento tributario per la piccola proprietà contadina e dei territori montani

Onorevoli Colleghi! — Attualmente sono in vigore alcune norme di legge che prevedono benefici fiscali, oltre a finanziamenti a tasso agevolato, per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Tali norme che nel tempo hanno subito proroghe e modifiche diverse prevedono le esenzioni fiscali limitatamente agli acquisti di terreni e di fabbricati rurali, anche per quei fabbricati separati dal fondo che però servono alla sua conduzione.

Ne consegue che l'interpretazione e l'applicazione delle norme anzidette porta, di fatto, a non concedere le esenzioni, previste per gli acquisti, alle nuove costruzioni rurali, per cui il contadino che si vedrebbe agevolato nel caso di acquisto di un fabbricato rurale si vede, invece, escluso nel caso intendesse provvedere alla costruzione.

Questo stato di fatto determina una ingiusta esclusione che i proponenti ritengono estranea alle intenzioni del legislatore allorquando elaborò le varie leggi a favore dei piccoli contadini e dei territori montani.

Ma l'ingiustizia si appalesa ancor più rilevante se si considerano anche i beneficî fiscali ampiamente previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni.

La legge n. 408 limita la sua sfera di applicazione alle abitazioni civili, per cui, stante l'attuale classificazione delle destinazioni de-

gli immobili, opera una esclusione verso le abitazioni rurali.

Di fatto, la esclusione dalle agevolazioni fiscali delle nuove costruzioni rurali rappresenta una discriminazione infondata e ingiusta che priva di benefici, per altro concessi in altri casi come si vede, una categoria verso la quale è invece doverosa una particolare attenzione.

In definitiva, quei piccoli contadini che provvedono a costruire edifici nuovi rurali altro non fanno che dotare il loro fondo di una idonea costruzione per meglio provvedere ai fini di una migliore produttività.

La lamentata discriminatoria esclusione, incomprensibile soprattutto alla categoria interessata, ha dato luogo a molte contestazioni e ricorsi contro gli accertamenti disposti dagli uffici fiscali, creando situazioni imbarazzanti.

Ne consegue che il prolungarsi di una carenza di legge può frenare o tendere a rallentare l'iniziativa per nuove costruzioni che altrimenti dovrebbero essere incoraggiate proprio per migliorare le condizioni civili, umane, di lavoro, dei piccoli contadini.

Onorevoli colleghi, i proponenti ritengono che non occorrano altre argomentazioni per dimostrare non solo la validità di questa proposta di legge, ma l'urgenza della sua entrata in vigore: per questo confidano in un pronto accoglimento della Camera.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

È concesso il beneficio dell'imposta fissa di registro per i contratti d'appalto riguardanti la costruzione di nuovi fabbricati rurali destinati alla abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti, di proprietà dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, singoli o associati in cooperative, iscritte nei registri prefettizi di cui alla legge 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Per i materiali impiegati nelle opere di costruzione di cui sopra è concessa la esenzione dall'imposta comunale di consumo.

### ART. 2.

La concessione dei beneficî della presente legge è subordinata all'accertamento delle condizioni e con le modalità, previste dall'articolo 1, lettera c), del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114, modificato dalla legge 20 novembre 1951, n. 1354.

#### ART. 3.

Il minore introito derivante ai comuni in forza del secondo comma dell'articolo 1 è compensato dallo Stato con utilizzo dei fondi iscritti al capitolo 3523, elenco n. 5, del bilancio di previsione per l'esercizio 1967, tabella n. 2.